

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 204

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 15/06/2017

REPUBBLICA ITALIANA

204/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti Magistrati

Dott. Salvatore NICOLELLA

Presidente f.f.

Dott.ssa Rita LORETO

Consigliere

Dott. Antonio CIARAMELLA

Consigliere relatore

Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA

Consigliere

Dott.ssa Elena TOMASSINI

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio pensionistico di appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. 50278 del registro di Segreteria, proposto dal signor A. P., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Troisi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Civetella d'Agliano n. 22, presso lo studio dell'Avv. Barbara Balboni;

avverso la sentenza n. 1705/2014 depositata il 5 dicembre 2014, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania; e nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., ex lege domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2017, il Consigliere relatore Antonio Ciaramella, l'avv. Barbara Rauccio, su delega dell'avv.to Michele Troisi per l'appellante, assente il rappresentante del Ministero dell'Interno.

FATTO

Con sentenza n. 1705/2014, depositata il 5/12/2014, il giudice unico delle pensioni presso la sezione giurisdizionale per la Campania, sulla base del parere reso dall'ufficio medico legale presso il ministero della salute, ha rigettato il ricorso proposto dal Signor A. P., ex vice sovrintendente della polizia di Stato, avverso il decreto ministeriale che aveva negato a quest'ultimo il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità "sindrome ansioso-depressiva con note fobiche" per la non indipendenza della stessa dal servizio, tenuto conto del parere negativo reso dal comitato di verifica per le cause di servizio.

Avverso tale sentenza il signor A. P. ha proposto appello deducendo difetto di motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia. Ciò in quanto il giudice di prime cure avrebbe deciso sul ricorso basandosi unicamente sulle conclusioni della c.t.u, senza tener conto dell'elaborato peritale di parte.

L'appellante ha depositato, in sede di gravame, una ulteriore consulenza di parte a confutazione delle argomentazioni dell'U.M.L.

Questa sezione con ordinanza n. 87/2016, resa all'udienza del 13 settembre

2016, ha ordinato alla difesa dell'appellante di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della stessa alla notifica dell'appello e dell'ordinanza al Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S. L'appellante ha provveduto correttamente a tali adempimenti.

Si è costituito, con memoria, il ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto dell'appello, non sussistendo le condizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione.

Alla odierna pubblica udienza, l'appellante ha rinviato alle considerazioni contenute negli atti scritti.

DIRITTO

E' noto che il vizio motivazionale che può dare ingresso all'esame di questo giudice di appello deve sostanziarsi nella radicale carenza di motivazione, ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "*ratio decidendi*" (c.d. motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili. Ciò, sempre che i relativi vizi emergano dalla sentenza in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla adeguatezza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie(si veda la sentenza n. 10/2000 delle sezioni riunite della Corte).

Nel caso di specie, osserva il Collegio che non sussiste il vizio motivazionale o l'illogicità manifesta lamentati dall'appellante.

Infatti, dalla lettura della sentenza gravata emerge che il primo giudice ha esposto esaustivamente le ragioni della propria adesione ai due giudizi negativi espressi, sulla dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità lamentata dall'appellante, prima dal comitato di verifica delle cause di servizio ed, a seguito di consulenza tecnica disposta dal primo giudice, dall'ufficio medico legale del ministero della salute.

In particolare, quest'ultimo si è espresso dopo avere sottoposto a visita diretta l'appellante, con la partecipazione di esperto specialista in psichiatria, rilevando come la sindrome depressiva in questione avesse origine endogena, accentuata dalle negative vicende familiari del paziente. Il consulente tecnico del giudice ha, altresì, evidenziato come la relazione medica prodotta dal sig. A. P. non poteva essere valutata in sede di visita in quanto non era né datata né firmata. E noto, poi, come a fronte di critiche solo generiche mosse alla CTU, il primo giudice non era tenuto a prenderle in considerazione, in modo analitico(si veda, in tal senso, ad es. Cass. civ. n. 1153/1995). Ora, la produzione di una nuova consulenza in sede di gravame non è ammissibile, stante il divieto di cui all'art. 345 III co. c.p.c. né la stessa è da ritenersi indispensabile ai fini della decisione della causa, alla luce delle congrue motivazioni sul merito della stessa fornite dal primo giudice. In ragione di quanto sopra esposto, deve concludersi per l'insussistenza del lamentato vizio motivazionale della sentenza impugnata. Conseguentemente, il gravame, mirando ad un sostanziale riesame nel merito della controversia - con riferimento alla dipendenza dal servizio della patologia lamentata - non può trovare ingresso in questa sede e va pertanto dichiarato inammissibile, considerato che l'appello in materia pensionistica è consentito, com'è noto, per soli motivi di diritto, ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.L. n. 453/1993, conv. in legge n. 19/1994.

In ragione della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante le spese legali sostenute dal Ministero dell'Interno, per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 (Cinquecento/00).

Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale definitivamente pronunciando,

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da A. P. avverso la sentenza indicata in epigrafe.

- PONE a carico dell'appellante le spese legali sostenute dal Ministero dell'Interno per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 (Cinquecento/00).

- Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2017.

L'ESTENSORE

Antonio Ciaramella

IL PRESIDENTE f.f.

Salvatore Nicolella

Depositata in Segreteria il 15/06/2017

IL DIRIGENTE

(fto Daniela D'Amaro

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se presenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente f.f.

Salvatore NICOLELLA

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte privata e, se presenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL DIRIGENTE

Fto Daniela D Amaro